

Regolamento Attuativo SISMLA

Approvato nella seduta del
Consiglio Nazionale del 17.05.2014

ART. 1 –

Lo statuto dell'Associazione SISMLA è disciplinato dal presente regolamento attuativo, come previsto dall'art. 21 dello Statuto.

Art. 2 –

Le domande di iscrizioni all'Associazione devono essere presentate alla Segreteria Nazionale direttamente o, preferenzialmente, tramite le Segreterie Provinciali, ove è richiesta l'iscrizione.

La segreteria Nazionale, esaminati i requisiti previsti dall'art. 4 dello Statuto, procederà alla iscrizione in apposito elenco ricevuta la scheda d'iscrizione in uno alla ricevuta di pagamento della quota sociale prevista.

Il Consiglio Nazionale ratifica le nuove iscrizioni degli associati che, da quel momento, avranno pieni diritti associativi.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso il ricorso che, presentato alla Segreteria Nazionale, sarà oggetto di valutazione definitiva da parte del Collegio Nazionale dei Probiviri.

Titolare del trattamento dei dati sensibili dei soci, e quindi responsabile di ogni adempimento di cui alla legge 196/2003, è il legale rappresentante, che deciderà di volta in volta delle modalità e delle finalità del trattamento nel rispetto della citata legge.

Art. 3 –

La qualifica di associato viene meno

- a) Temporaneamente per:
 - sospensione cautelativa,
 - morosità dopo diffida del legale rappresentante

- b) Definitivamente per:
- decadenza dei requisiti di ammissibilità;
 - dimissioni;
 - espulsione;
 - morosità non sanata nei 15 gg. successivi alla diffida del legale rappresentante;

La perdita della qualifica di associato comporta automaticamente:

- 1) la perdita del diritto di voto;
- 2) la decadenza da qualsiasi carica sociale in seno all'Associazione;
- 3) il venir meno della possibilità di rappresentanza dell'Associazione.

La rimozione delle condizioni previste dal punto a) del presente articolo ripristina immediatamente tutti i diritti e cariche dell'associato.

La rimozione delle condizioni previste dal punto b) del presente articolo ripristina il diritto di voto, mentre la possibilità di accesso a qualsiasi carica o a rappresentare l'Associazione decorre dopo sei mesi dall'avvenuto ripristino

Art. 4 –

La convocazione a partecipare alle riunioni degli organi dell'Associazione deve essere fatta pervenire almeno 15 giorni prima della data di convocazione a mezzo di lettera raccomandata, fax o email.

Solo in casi in cui sia impossibile inviare le comunicazioni nei modi di cui al precedente punto, in casi di urgenza conclamata la convocazione può essere fatta anche per via telefonica.

Art. 5 –

In caso di votazioni assembleari, viene istituito dal Presidente dell'Assemblea il seggio elettorale e nominata la commissione elettorale di tre membri, di cui uno assume la funzione di Segretario.

Quindici giorni prima di ogni Assemblea elettiva, il Segretario Amministrativo Nazionale invia al legale rappresentante l'elenco di tutti i versamenti delle quote di iscrizione ricevute, allegando la copia dei relativi estratti bancari o delle ricevute rilasciate ai soci o ai segretari provinciali quando le rimesse siano state effettuate da questi ultimi, allegando così l'elenco dei soci in regola con le quote di iscrizione.

Il legale rappresentante integra quell'elenco con le eventuali iscrizioni raccolte personalmente delle quali versa poi le somme al Segretario Amministrativo Nazionale, e di quelli che gli vengono trasmessi dalle segreterie provinciali che non lo abbiano già fatto nelle mani del Segretario Amministrativo Nazionale prima che egli lo trasmetta al legale rappresentante.

Il legale rappresentante consegna, quindi, l'elenco definitivo dei soci in regola con il versamento della quota associativa alla, nel frattempo istituita, Commissione preassembleare, la quale è composta da tre membri nominati dal Consiglio Nazionale; il membro più anziano dei tre assume la carica di Presidente.

La Commissione si riunisce prima dell'Assemblea ed identifica gli iscritti in possesso dei requisiti di elettorato attivo, il cui elenco deve essere trasmesso al Presidente della votazione assembleare.

Le votazioni per le elezioni del Presidente, del Consiglio Nazionale, il Collegio Nazionale dei revisori dei conti e il Collegio dei Probiviri, devono avvenire per acclamazione, voto palese o per scrutinio segreto secondo quanto deciso dall'assemblea stessa.

E' ammessa la votazione per lista di candidati.

In caso di scrutinio segreto, viene consegnata a ciascun elettore una scheda e un numero di schede pari alle deleghe depositate.

Il Presidente dell'Assemblea predispone l'urna per il voto e consegna le schede per appello nominale.

Saranno dichiarati eletti alle cariche previste dallo Statuto i candidati che avranno riportato la maggioranza relativa ai voti.

Se, nel corso delle operazioni di voto, qualche elettore chiedesse il cambio di una o più schede, ciò sarà consentito previa restituzione alla Commissione Elettorale delle schede rimessesgli in precedenza.

Le schede smarrite non vengono sostituite.

Non appena chiuso il seggio elettorale, si procederà da parte della Commissione Elettorale allo spoglio delle schede e al relativo scrutinio.

Il Segretario della Commissione Elettorale è responsabile dell'esatta compilazione dei verbali.

Tutti i reclami e le contestazioni, sollevati sulle operazioni di voto, vengono esaminati dalla Commissione Elettorale che emette il proprio giudizio, oltre il quale è ammesso ricorso al Presidente dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea proclama il risultato dopo che il Segretario della Commissione Elettorale ha tenuto conto dei voti espressi.

Una volta dichiarate aperte le votazioni non sono ammessi ulteriori interventi, ma saranno consentite soltanto dichiarazioni di voto.

Dopo la chiusura dell'Assemblea non sono ammessi reclami o ricorsi.

Art. 6 –

Il Consiglio Nazionale:

- formula e realizza i programmi di attività diretti al raggiungimento degli scopi sociali;
- promuove l'informazione e la formazione permanente dei suoi associati, anche disponendo pubblicazioni o indicando conferenze;
- tutela il ruolo medico-legale ed il prestigio della Specialità nell'ambito delle Istituzioni sanitarie, sociali e giudiziarie;
- fissa annualmente l'entità delle quote associative;

Il Consiglio Nazionale deve riunirsi almeno due volte l'anno e tutte le volte che il Segretario Nazionale lo proponga al Presidente.

La convocazione deve essere inviata almeno 10 giorni prima della data prevista per la riunione, a mezzo di lettera raccomandata, fax o email.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta anche per via telefonica.

I Consiglieri Nazionali, qualora assenti giustificati, possono farsi rappresentare da un altro componente tramite delega.

Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono prese a maggioranza relativa di voti e con la presenza rappresentativa di metà più uno dei Consiglieri.

Art. 7 –

Il Segretario Amministrativo coordina l'attività amministrativa del SISMLA, predispone il bilancio consuntivo annuale.

Su indicazione, o comunque previo parere vincolante, del legale rappresentante del SISMLA, ha facoltà di aprire, chiudere, gestire conti correnti bancari o postali o libretti di risparmio intestati al SISMLA e di coordinare, sul solo piano della spesa, il necessario per dar seguito a quanto disposto dal legale rappresentante in ordine all'ufficio stampa, alle pubblicazioni, al sito web e alle iniziative politiche e/o culturali del SISMLA.

Art. 8 –

Tutti gli iscritti al SISMLA hanno il diritto e il dovere di denunciare per iscritto i Soci che si sono resi colpevoli di infrazioni disciplinari specificandone e indicandone le prove al Segretario Nazionale. Questi, dopo aver accertato la fondatezza delle motivazioni e dopo averne informato la Segreteria Nazionale, trasmette la denuncia al Presidente del Collegio dei Probiviri.

Il Presidente dei Probiviri, convocato il Collegio, provvede a comunicare la denuncia con lettera r.r. all'interessato, assegnandogli il termine di trenta giorni per presentare le proprie giustificazioni.

E' facoltà del Collegio dei Probiviri, sentire l'interessato o eventuali testimoni, predisporre più articolate consultazioni e procedure ad ulteriori incombenzi, se ritenuti indispensabili, stabiliti *ad hoc* e tempestivamente comunicati all'interessato.

Alla fine dell'istruttoria, il Collegio decide in merito, prosciogliendo l'inquisito o irrogandogli, una delle sanzioni previste dall'art. 17 dello Statuto:

- a) l'avvertimento, la diffida e la censura scritta nei casi di infrazioni che non rivestono particolari gravità.
- b) La sospensione da ogni attività del SISMLA, ivi compreso l'esercizio di una carica elettiva, in caso di infrazione disciplinare di notevole gravità (da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno).
- c) L'espulsione dal SISMLA, nel caso in cui l'infrazione sia anche gravemente lesiva del decoro professionale della categoria.

Il provvedimento adottato viene comunicato all'interessato ed alla Segreteria Nazionale con racc. a.r. entro 60 giorni e trasmessa in copia al denunciante.

Ogni decisione deve essere motivata ed è inappellabile.

In caso di assoluta infondatezza della denuncia il Collegio può autonomamente aprire un procedimento disciplinare nei confronti del denunciante.

Art. 9 –

Tutti i soci regolarmente iscritti al SISMLA possono costituire una sezione provinciale.

Tuttavia, onde non pregiudicare l'indirizzo programmatico nazionale del SISMLA, interno ed esterno, anche sui rapporti da intrattenere con Associazioni e/o Enti pubblici o privati che competono esclusivamente al legale rappresentante, essi soci dovranno previamente informare il legale rappresentante del SISMLA circa i rapporti che la nascente sede provinciale intende intrattenere su base territoriale (su base nazionale, invece, è completamente inibita alle sedi provinciali) e di quale sia il futuro organigramma direttivo, per ottenere dal legale rappresentante del SISMLA il benestare per la costituzione della sede provinciale alla cui inaugurazione dovrà

essere sempre prevista la presenza di un membro della Segreteria Nazionale delegato dal legale rappresentante.

Proprio per questi stessi motivi si precisa che nessun socio potrà intraprendere alcuna iniziativa politica e/o culturale, impegnando il SISMLA, sia come sede decentrata che a livello nazionale, anche solo conferendo il patrocinio, se non dopo aver ottenuto dal legale rappresentante il benestare preventivo.

E analogamente, nel rispetto della normativa sulla privacy, nessun socio potrà gestire gli elenchi dei soci né inviare lettere o comunicazioni ai soci stessi di nessun genere, eccezion fatta per inviti a partecipare alle iniziative locali previamente concordate con il legale rappresentante.

Analogamente, chiunque rivesta una carica istituzionale del SISMLA, sia a livello nazionale che locale, ogni qualvolta voglia partecipare ad iniziative politiche e/o culturali, anche solo a livello personale ma ostentando il titolo ricoperto nel SISMLA, dovrà chiederne il nullaosta al legale rappresentante.

La violazione di tali regole di condotta, necessarie all'uniforme comportamento ed al decoro dell'immagine del SISMLA a livello nazionale, e da ritenersi interpretative e/o modificative di qualsiasi articolo del presente regolamento attuativo dello Statuto anche non proprio conforme a tale interpretazione, costituirà in sé, a prescindere dall'eventuale conseguenza lesiva o meno per il SISMLA, grave infrazione ai doveri del socio con avvio della procedura sanzionatoria ai sensi dell'art. 8.

Il socio più anziano in età provvede a convocare l'Assemblea Provinciale Costitutiva degli iscritti per l'elezione del Consiglio Direttivo Provinciale.

Questo sarà composto da un numero di membri rapportato al numero degli iscritti nella seguente misura: fino a 15 n.3, da 16 a 30 n.5, da 31 a 50 n.7, da 51 a 100 n.9, oltre 100 n.11.

Sono membri effettivi di diritto del Consiglio Direttivo Provinciale, in deroga al numero sopra riportato, il Segretario Nazionale e, qualora iscritti alla Sezione Provinciale, anche il Presidente e i Consiglieri Nazionali SISMLA,.

Il Consiglio Direttivo Provinciale elegge a sua volta, entro 30 giorni, nel suo ambito il Segretario, il Vicesegretario ed il Tesoriere, che costituiscono la Segreteria Provinciale e il Segretario provvederà a convocare l'Assemblea Provinciale degli iscritti per comunicare la composizione del Consiglio Direttivo Provinciale.

Il Consiglio Direttivo Provinciale può stabilire eventuali quote associative aggiuntive da destinare alle Sezioni, che però non possono superare l'importo della quota nazionale.

L'Assemblea Provinciale è validamente costituita con la presenza, anche mediante delega, di un numero di associati iscritti superiore alla metà in prima convocazione. Altresì è da considerarsi valida, in seconda convocazione con qualsiasi numero di associati regolarmente iscritti intervenuti, rappresentati anche mediante delega data ad altri associati, purchè superiore a quello previsto per il Consiglio Direttivo.

I Consigli Direttivi Provinciali regolarmente costituiti ai sensi del presente articolo di Regolamento, possono confederarsi a livello regionale (o macro regionale) , purchè le Sezioni Provinciali unite siano almeno la metà delle province esistenti nella Regione (o Regioni) e gli iscritti rappresentino più del 50% degli iscritti regionali (o macro regionali).

Art. 10 –

Il Consiglio Direttivo Regionale (o macro regionale) è costituito:

- a) dai Segretari delle Sezioni Provinciali federate, regolarmente costituite;
- b) da un membro designato dal Consiglio Direttivo Provinciale di Sezione con oltre 30 iscritti;
- c) dai Consiglieri Nazionali iscritti nell'ambito regionale.

Il Consiglio Direttivo Regionale (o macro regionale), nella sua prima seduta, elegge nel suo seno, la Segreteria Regionale, composta dal Segretario, un Vicesegretario e dal Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo Regionale può stabilire che una parte delle eventuali quote associative aggiuntive da destinare alle Sezioni Provinciali, possa venire trasferita alla Segreteria Regionale.

Può inoltre cooptare su proposta del Segretario Regionale, un rappresentante per ogni provincia qualora ancora sprovvista di sezione regolarmente costituita.

Solo in caso di mancanza di un Consiglio Direttivo Regionale e del rispettivo Segretario Regionale, il Consiglio Nazionale, su proposta del legale rappresentante, può nominare un proprio referente regionale pro-tempore, scelto tra gli iscritti appartenenti alla Regione di competenza, al fine di rappresentanza a livello regionale.

Art. 11 –

I Segretari delle Confederazioni Regionali (o macro regionali) e delle Sezioni Provinciali regolarmente costituite, sono tenuti a redigere e pubblicizzare il verbale di ogni riunione, specificando i singoli O.D.G. e ad inviare copia alla Segreteria Nazionale.

In caso di mancato reclamo da parte di uno o più iscritti, o di invalidamento entro 30 giorni dalla notifica da parte della Segreteria Nazionale per violazione dello Statuto o del Regolamento, il verbale viene regolarmente approvato nella seduta successiva.

Le Sezioni Provinciali e le Confederazioni Regionali (o macro regionali) devono attenersi allo statuto e al presente Regolamento del SISMLA.

In caso di inadempienza statutaria e/o regolamentare, la Segreteria Nazionale può sospendere cautelativamente dall'incarico il Consiglio Direttivo Provinciale o Regionale inadempienti, e deferire i componenti iscritti al Collegio Nazionale dei Probiviri.

In caso di vacanza di membri dei previsti organi periferici è prevista la sostituzione dei singoli, dando facoltà al Segretario di ciascun organo di individuare e nominare fra gli iscritti il sostituto, che risulterà effettivo fino a scadenza naturale del mandato previsto per l'organo periferico di appartenenza.

In caso di vacanza del Segretario degli organi periferici, funzioni pro-tempore saranno svolte dal Vicesegretario, ma si dovrà altresì provvedere a nuove elezioni.

Art. 12 –

Per quanto non espressamente previsto, si applicano per le Assemblee e per i Consigli Direttivi Periferici le stesse norme procedurali valide per l'Assemblea Nazionale e per il Consiglio Nazionale.

Art. 13 –

L'acquisizione e la conservazione dei dati personali degli iscritti sono fatte secondo le disposizioni del D.Lgs. 196/2003.

Art. 14 –

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alle norme di legge ed i principi generali in materia.

